

stati censiti in forza di quella legge, e sono stati solamente allora assoggettati al pagamento dell'imposta, che da essi era dovuta.

E perchè il Ministero in questa occasione non ha adempito al prescritto dall'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, e perchè il signor commissario regio viene ora a dire che il Ministero ha fatto quanto a lui tutto quello che si doveva, e che non deve addebitarsi il medesimo, se non fu interamente eseguita quella disposizione di legge? (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a far silenzio.

SANDONNINI. Io dunque, mentre non rifiuto l'emendamento che ha proposto il signor commissario regio, lo prego a volermi dire perchè anche immediatamente, ed anzi con effetto retroattivo al tempo, in cui fu applicata la nuova legge sui fabbricati, non debba portarsi al contingente applicato all'ex-ducatato di Modena quello sguardo che per diritto gli si doveva portare applicando la disposizione dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1864, in confronto dei risultati maggiori che il pubblico erario ha ottenuti nell'esazione dell'imposta sui fabbricati dopo l'applicazione della legge d'imposta 25 gennaio 1865.

Dopo questo, io vorrei anche chiedere all'onorevole commissario regio, se quando il Ministero verrà a proporre che, per compiere le operazioni del censimento riguardo ai beni non censiti nell'ex-ducatato di Modena, si debbano operare nuove denunce, egli vorrà che queste nuove denunce siano eseguite da tutto intero il compartimento, da tutti i possessori di beni che si trovano nel compartimento, ovvero se egli si limiterà ad ordinare che queste nuove denunce siano unicamente eseguite dai possessori dei beni non censiti. Se l'onorevole commissario regio volesse che l'intero compartimento fosse obbligato ad eseguire le denunce, non potrei a meno di non rifiutare la sua proposta; imperocchè egli ben vede che il principale motivo, pel quale la legge sulla tassa del 4 per cento è stata messa in disparte, e pel quale la Commissione si è indotta a proporre in sostituzione il grave peso di due decimi sulla attuale imposta fondiaria, fu precisamente per togliere la causa di quel generale malcontento che appunto dall'obbligo delle denunce erasi ingenerato nell'animo dei proprietari di fondi in tutte le provincie.

Ora se l'onorevole commissario regio colla sua proposta intende che l'obbligo delle denunce venga nuovamente ripristinato pei possessori di fondi dell'ex-ducatato di Modena, egli ben vede che così si verrebbe ad imporre nuovamente per essi un'obbligazione vessatoria che si è tolta per tutti gli altri, e la quale non avrebbe ragione di essere dal momento che, appunto per evitarla, la Commissione ha proposto che si imponga ai possessori di fondi il grave carico dei due decimi sull'imposta attuale, carico forse incomportabile e che non può trovare compenso altro che nella

speranza di vedere tolto l'obbligo delle dichiarazioni, che la pubblica opinione e la Camera hanno giudicato, come un male incomportabile ed una misura inesequibile.

Io pregherei dunque l'onorevole commissario regio a voler su questo punto spiegare meglio la sua intenzione ed accennare più precisamente: primieramente il modo con cui egli intende di applicare a sgravio del contingente dell'ex-ducatato di Modena il maggior provento che in causa dei fabbricati nuovamente censiti ne è venuto ad ottenere il pubblico erario. In secondo luogo vorrei ottenere ancora una spiegazione sul punto s'egli intende che le denunce sieno eseguite da tutti indistintamente i possessori di beni stabili anche di quelli già censiti, o s'egli intenda di limitare questa obbligazione solamente a coloro i quali trovandosi possessori di beni non ancora censiti, debbono concorrere a quest'operazione per dare in mano al Governo i mezzi di compiere quei discarichi che debbono tornare a vantaggio dell'intero compartimento. Dalle spiegazioni che vorrà dare in proposito l'onorevole commissario regio rileverò se possa essere accettato o se debba invece rifiutarsi l'emendamento da lui proposto. Essendo ben evidente che il temperamento da lui contrapposto all'emendamento dell'onorevole Sormani, se non portasse la condizione che l'obbligo delle denunce fosse imposto solamente ai possessori di beni non censiti, non potrebbe accettarsi in alcuna guisa, poichè altrimenti porterebbe di certo ed indubbiamente un carico ed una vessazione a quei contribuenti, e sarebbe molto dubbio se potesse riescire in effetto a recare un qualche vantaggio, e ad ottenere i risultati pei quali si propone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ACCOLLA, relatore. La cedo all'onorevole commissario regio.

FINALE commissario regio. Piglio la parola, più che per altro, per rettificare alcune cifre ed alcuni fatti perchè tanto l'onorevole Sormani, quanto l'onorevole Sandonnini hanno creduto di potere con cifre e fatti muovere rimprovero al Governo di non avere osservato o di aver permesso che si violasse la legge. Dimostrerò che nè l'uno nè l'altro rimprovero sussiste.

Sarebbe veramente strano che si fosse avverato ciò che ha detto l'onorevole Sormani, ossia che nel compartimento ex-modenese si fosse oltrepassato il limite dell'aumento del 50 per cento all'antica imposta, il quale era stato fissato dalla legge. La legge stessa aveva ordinato che gli studi dell'amministrazione fossero sottoposti prima all'esame ed all'avviso dei Consigli provinciali, e poscia al parere del Consiglio di Stato, per vedere se la proposta e gl'intendimenti del Ministero erano non solamente conformi alla legge, ma agl'interessi dei vari enti catastali di quelle provincie.

Il Ministero non mancò all'obbligo suo; studiò la